



COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO EDILIZIO

Allegato n. 4



Regolamento Energetico

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

14 giugno 2021

INDICE

1. NATURA E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	5
1.1 Competenze e ambito di applicazione	5
1.2 Requisiti minimi, certificazione energetica ed accertamenti	6
2. REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA	6
2.1 Orientamento dell'edificio.....	6
2.2 Protezione solare.....	6
2.3 Prestazioni estive delle chiusure opache	7
2.4 Prestazioni termoigrometriche dell'involucro	7
2.5 Indici di prestazione energetica dell'edificio	8
3. IMPIANTI E FONTI RINNOVABILI	8
3.1 Ventilazione meccanica	8
3.2 Efficienza impianti di illuminazione e domotica	9
3.3 Pannelli solari termici e fotovoltaici	9
3.4 Impianti a biomasse.....	10
3.5 Geotermia.....	10
4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.....	11
4.1 Valutazioni energetiche e ambientali nei piani attuativi	11
4.2 Recupero acque piovane	11
5. INCENTIVI E PROCEDURE DI CONTROLLO	12
5.1 Incentivi	12
5.2 Procedura di qualità CasaClima.....	13
6. SANZIONI.....	14

1. NATURA E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce le procedure, i requisiti tecnici minimi e gli incentivi adottati dall'Amministrazione Comunale al fine di promuovere l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del settore edilizio, considerando che:

- l'obiettivo, secondo quanto indicato dalla Direttiva 2010/31/UE 2010, è costruire edifici ad energia quasi zero e, per arrivare a tali risultati, è necessario ridurre il più possibile il fabbisogno di energia dell'edificio;
- la Direttiva 2018/844/UE delinea una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero;
- la medesima Direttiva, citando le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2009, sottolinea che, per quanto concerne la qualità dell'aria interna, edifici più efficienti offrono maggiore comfort e benessere agli occupanti e migliorano la salute e che, a tal fine, vanno evitati ponti termici, isolamenti inadeguati e infiltrazioni d'aria che possono generare temperature superficiali al di sotto della temperatura di rugiada dell'aria, oltre che umidità;
- ai sensi dell'art. 8 c. 4 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. il Comune, anche avvalendosi di esperti e di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale.

Il presente Regolamento è adottato al fine di accelerare la transizione verso gli edifici a energia quasi zero e garantire una reale riduzione dei fabbisogni energetici, tenendo conto delle esigenze di comfort termico, igrometrico, acustico e visivo negli edifici.

1.1 Competenze e ambito di applicazione

Spettano al Consiglio Comunale le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento riguardanti le disposizioni di principio.

Le norme del presente Regolamento integrano il Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse quale normativa speciale di settore.

1.2 Requisiti minimi, certificazione energetica ed accertamenti

Gli iter autorizzativi degli interventi edilizi previsti sul territorio comunale sono subordinati:

- a) alla rispondenza del progetto e delle opere alle prescrizioni riportate nel presente Regolamento, che deve essere attestata con idonea documentazione;
- b) alla rispondenza del progetto e delle opere ai requisiti descritti nell'art. 4, qualora si intenda fruire degli incentivi previsti dall'Amministrazione Comunale;
- c) alla rispondenza alle prescrizioni nazionali e regionali in materia di efficienza energetica anche se non riportate nel presente Regolamento, che deve essere attestata con la Relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. e relativo D.M. 26.06.2015;
- d) al rispetto delle disposizioni vigenti in tema di attestazione della prestazione energetica degli edifici derivanti dalle norme di settore sovraordinate.

Tutti i requisiti di cui all'art. 2 sono soggetti ai controlli previsti dalla procedura di qualità CasaClima, le cui modalità di applicazione sono indicate nel successivo art. 5.2.

2. REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

2.1 Orientamento dell'edificio

In assenza di documentati impedimenti, per le nuove lottizzazioni è vincolante l'orientamento dell'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di $\pm 20^\circ$.

Le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.

Il rispetto delle indicazioni di cui sopra è richiesto per tutti gli interventi di nuova costruzione, salvo documentati impedimenti.

2.2 Protezione solare

Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione o riqualificazione energetica¹ (nei casi in cui sia prevista la sostituzione dei serramenti) e ampliamento (per la parte relativa all'ampliamento), tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a nord devono essere dotate di sistemi

¹ Fatti salvi i limiti indicati dal PRGC per le zone A, B0 e per gli edifici e ambiti urbani tutelati.

schermanti², fissi o mobili, in grado di ridurre l'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo (21 giugno) e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale.

Per gli edifici di nuova costruzione a destinazione d'uso residenziale, scolastico, terziario ed alberghiero³, per ogni componente vetrato (esclusi quelli esposti a nord-est, nord, nord-ovest) deve essere garantito uno dei seguenti valori:

- fattore di trasmissione solare g_{gl+sh} inferiore o uguale a 0,2;
- una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501, equivalente ad un fattore di trasmissione solare totale $g_{tot} < 0,15$.

Nel caso di documentata impossibilità tecnica di riduzione mediante i soli sistemi schermanti esterni è consentita l'adozione combinata di sistemi schermanti e sistemi filtranti⁴.

2.3 Prestazioni estive delle chiusure opache

Al fine di controllare il surriscaldamento estivo, le chiusure opache verticali, orizzontali ed inclinate devono garantire condizioni adeguate di comfort abitativo.

A tale scopo devono essere considerati gli effetti positivi dovuti alla massa superficiale e, in alternativa, all'utilizzo di tecniche e materiali anche innovativi che permettono di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare.

Negli interventi di nuova costruzione e ampliamento (per la parte relativa all'ampliamento), per tutte le strutture opache verticali (escluse quelle esposte a nord-est, nord, nord-ovest), orizzontali e inclinate deve essere garantito un valore di trasmittanza termica periodica Y_{IE} inferiore a $0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$ e, per gli elementi con trasmittanza termica $U > 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$, un valore di sfasamento termico minimo di 9 ore.

Per le coperture piane o inclinate a diretto contatto con gli ambienti riscaldati, si raccomanda un valore Y_{IE} inferiore a $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$.

2.4 Prestazioni termoigrometriche dell'involucro

Ai sensi dell'art. 2.3 c. 2 dell'All. 1 del D.M. 26 giugno 2015 «Requisiti minimi» deve essere verificata:

- l'assenza di condensazioni interstiziali;

² Sono sistemi che permettono di ridurre la radiazione solare sulle superfici trasparenti appartenenti all'involucro edilizio; non sono consideranti tali i sistemi fissi o mobili, applicati all'interno dell'ambiente a temperatura controllata o climatizzato.

³ Ovvero per le tipologie identificate dal comma 1, art. 3 del DPR 412/1993 nelle categorie E1, E2, E7.

⁴ Sono pellicole polimeriche autoadesive applicabili sui vetri, sul lato interno o esterno, in grado di modificare una o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.

- l'assenza del rischio muffa, con particolare attenzione ai ponti termici.

Tali verifiche comprendono:

- l'adeguata coibentazione dei ponti termici;
- la tenuta all'aria dell'involucro edilizio al fine di evitare l'ingresso di aria fredda in prossimità dei giunti e infiltrazioni di umidità nelle strutture.

2.5 Indici di prestazione energetica dell'edificio

Gli indici di prestazione energetica degli edifici devono rispettare i valori minimi imposti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dal D.M. 26/06/2015 «Requisiti minimi»

Inoltre per gli edifici di nuova costruzione a destinazione d'uso residenziale, scolastico, terziario ed alberghiero⁵, al fine del rilascio del permesso di costruire è obbligatorio il raggiungimento di un fabbisogno termico dell'involucro invernale < 50 kWh/m²anno ed estivo < 20 kWh/m²anno, pari alla classe energetica B secondo la procedura CasaClima.

Alla segnalazione certificata di agibilità deve essere allegato il certificato CasaClima che attesti il fabbisogno dell'edificio.

Nel caso in cui la ristrutturazione avvenga con demolizione e ricostruzione, l'intervento verrà considerato, dal punto di vista energetico, al pari di una nuova costruzione e quindi soggetto alle relative imposizioni ed incentivi.

Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si applicano gli incentivi di cui al seguente art. 5.

Gli edifici di nuova costruzione previsti negli ambiti territoriali del PRGC indicati come C.n sono soggetti anche alle disposizioni del successivo art. 4.1.

3. IMPIANTI E FONTI RINNOVABILI

3.1 Ventilazione meccanica

Per gli edifici nuovi o oggetto di ristrutturazione, al fine di migliorare la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di energia per il ricambio d'aria, e dove non sia possibile sfruttare al meglio le condizioni ambientali esterne (per esempio attraverso la ventilazione naturale), è consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria.

⁵ Ovvero per le tipologie identificate dal comma 1, art. 3 del DPR 412/1993 nelle categorie E1, E2, E7.

Per gli edifici adibiti ad uso pubblico è richiesta l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, tale da garantire i ricambi d'aria minimi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale.

3.2 Efficienza impianti di illuminazione e domotica

Di norma, per gli edifici pubblici e del terziario e per parti comuni degli edifici residenziali, è richiesta l'installazione di dispositivi che permettono di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.

Ai sensi del D.M. 26/06/2015 «Requisiti minimi» per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla classe B, come definita dalla norma UNI EN 15232.

Gli edifici o le unità immobiliari ad uso abitativo di nuova costruzione che raggiungano la classe B di efficienza BACS accedono agli incentivi descritti al successivo punto 6.2.

3.3 Pannelli solari termici e fotovoltaici

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11 novembre 2009 n. 19, l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni, è attività edilizia libera.

Nel caso di immobili ricadenti all'interno della zona A (centro storico) assoggettati dal vigente strumento urbanistico generale a specifico grado di protezione e/o a vincolo storico-monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, l'installazione di impianti solari è subordinata alle disposizioni del Regolamento Edilizio. Nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico tali impianti sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica e al preventivo parere della Commissione del Paesaggio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04.

I collettori solari e i moduli fotovoltaici possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a sud, sud-est, sud-ovest, est e ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per zone e immobili sottoposti a vincoli. Di norma, salvo i casi in cui l'orientamento comporti un impiego poco efficiente dell'impianto, sono da seguire le seguenti indicazioni per l'installazione:

- gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata o meglio strutturati in essa, salvo impedimenti di oggettiva rilevanza; nel caso di collettori solari termici, i serbatoi di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e posizionati all'interno degli edifici;

- nel caso di coperture piane, pannelli e serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

Il presente articolo non si applica agli interventi che, a giudizio della Commissione Edilizia, comportino significative e non mascherabili alterazioni dei caratteri storici, artistici e/o paesaggistici di immobili assoggettati ai vincoli precedentemente indicati.

3.4 Impianti a biomasse

Gli impianti per la produzione di acqua calda per riscaldamento e acqua calda sanitaria alimentati a biomasse (pellets, cippato, scarti di lavorazione di legno vergine) sono ammessi solo se in abbinamento agli eventuali impianti termici già presenti nell'edificio, e comunque dovranno rispettare le caratteristiche minime di cui al cap. 5.2.1, punto A3, del D.P.Reg. 16.01.2012 n. 010/Pres, di approvazione definitiva del Piano d'Azione Regionale, nonché rispettare le norme previste dal Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs. 152/06) e le norme locali sulla qualità dell'aria.

3.5 Geotermia

Nel caso di installazione di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, finalizzati allo sfruttamento dell'energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinata a sonde geotermiche verticali, si raccomanda di utilizzare sonde a circuito chiuso.

Durante le operazioni di perforazione e ritombamento devono essere adottate tutte quelle misure di sicurezza atte a evitare:

- di penetrare strati impermeabili collegando tra loro diversi acquiferi;
- la contaminazione e l'inquinamento del sottosuolo e/o delle acque di falda, causati dall'utilizzo di additivi, da perdite o da altre irregolarità di esercizio dell'impianto;
- conseguenze negative per suolo e sottosuolo dovute a perdite di olio, carburanti, additivi o altri prodotti delle macchine perforatrici (il terreno sotto le perforatrici deve essere protetto mediante teli impermeabili e vasche di raccolta).

I fori per le sonde geotermiche verticali devono rispettare le distanze legali dai confini di proprietà e comunque una distanza minima di 4 m (salvo consenso del proprietario adiacente). Le perforazioni non possono essere effettuate in prossimità di utenze idriche esistenti e comunque a meno di 100 metri da pozzi di approvvigionamento idropotabile pubblico.

Durante le perforazioni e prima della messa in esercizio dell'impianto, deve essere redatto un rapporto con:

- dati puntuali relativi alla perforazione con indicazione della stratigrafia del sottosuolo, afflussi di acqua di falda, perdite di acque di perforazione, dati tecnici sul tipo di perforazione e di ritombamento, materiali e additivi utilizzati, situazioni ed eventi particolari;
- dati tecnici e risultati delle prove di tenuta della sonda geotermica.

Le disposizioni suddette si applicano limitatamente ed in conformità alle disposizioni emanate in materia dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

4.1 Valutazioni energetiche e ambientali nei piani attuativi

La documentazione tecnica da produrre con la richiesta di approvazione di strumenti attuativi comunque denominati, deve essere integrata da:

- una analisi del sito in relazione alle caratteristiche del terreno, vincoli presenti sul territorio, caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni ed umidità, emissioni elettromagnetiche, contesto antropico del sito, viabilità, aspetti storico-tipologici;
- una relazione di fattibilità relativa al ricorso alle fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi energetici del comparto attuativo;
- una relazione contenente le prescrizioni sulla progettazione dell'involucro edilizio, finalizzate alla riduzione dei carichi di riscaldamento e di raffrescamento, nonché alla scelta dei materiali da costruzione relativamente al tema della sostenibilità ambientale.

Tali elementi dovranno essere articolati nelle norme tecniche del piano attuativo.

I planivolumetrici dovranno attenersi ai principi di ombreggiamento ed insolazione enunciati nel presente regolamento (art. 2.1).

4.2 Recupero acque piovane

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è fatto obbligo, negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione totale, prevedere uno o più sistemi per il recupero e l'utilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici.

5. INCENTIVI E PROCEDURE DI CONTROLLO

5.1 Incentivi

Al fine di dare concreta attuazione ai principi generali contenuti nel presente regolamento, in tutto il territorio comunale sono previste forme di incentivo per gli edifici nuovi o ristrutturati che rispondono ai seguenti requisiti:

1. Edifici di nuova costruzione (comprese demolizioni e ricostruzioni) ad uso residenziale, scolastico, terziario ed alberghiero (cat. E1, E2, E7, così come definite dal DPR 412/1993):

Requisito	Incentivo
certificazione CasaClima B	<ul style="list-style-type: none">• <i>Requisito obbligatorio di cui al precedente art. 2.5</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Per gli edifici ad uso abitativo, in caso di raggiungimento del livello "B" di efficienza BACS di cui alla norma UNI EN 15232: riduzione del 5% dell'importo, ove dovuto, del contributo di costruzione
certificazione CasaClima A	<ul style="list-style-type: none">• Rimborso del costo di certificazione CasaClima• Riduzione del 7,5% dell'importo, ove dovuto, del contributo di costruzione
	<ul style="list-style-type: none">• Per gli edifici ad uso abitativo, in caso di raggiungimento del livello "B" di efficienza BACS di cui alla norma UNI EN 15232: riduzione di un ulteriore 5% dell'importo, ove dovuto, del contributo di costruzione
certificazione CasaClima Oro	<ul style="list-style-type: none">• Rimborso del costo di certificazione CasaClima• Riduzione del 10% dell'importo, ove dovuto, del contributo di costruzione
	<ul style="list-style-type: none">• Per gli edifici ad uso abitativo, in caso di raggiungimento del livello "B" di efficienza BACS di cui alla norma UNI EN 15232: riduzione di un ulteriore 7,5% dell'importo, ove dovuto, del contributo di costruzione

2. Edifici soggetti a interventi di ristrutturazione:

Requisito	Incentivo
certificazione CasaClima R	<ul style="list-style-type: none">• Rimborso del costo di certificazione CasaClima• Riduzione del 5% dell'importo, ove dovuto, del contributo di costruzione
certificazione CasaClima B	<ul style="list-style-type: none">• Rimborso del costo di certificazione CasaClima• Riduzione del 10% dell'importo, ove dovuto, del contributo di costruzione

L'accesso agli incentivi previsti ai punti 1 e 2 è subordinato all'ottenimento della certificazione di qualità CasaClima, secondo le modalità indicate nell'art. 5.2. Nei casi in cui è previsto, il rimborso del costo della certificazione sarà effettuato a seguito del rilascio della certificazione stessa e riguarda esclusivamente gli importi dovuti all'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia (APE

FVG) che, a tal fine, rilascerà una attestazione dei pagamenti effettuati da presentare al Comune unitamente alla copia delle fatture pagate.

5.2 Procedura di qualità CasaClima

Per le procedure relative alla certificazione di qualità CasaClima si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia (di seguito APE FVG), l'ente deputato a gestire il protocollo sul territorio regionale.

L'iter per ottenere la certificazione di qualità CasaClima si articola sinteticamente nelle fasi di seguito elencate:

- 1) il richiedente, congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, inoltra la domanda di certificazione al Comune; il richiedente può inoltrare la domanda di certificazione anche direttamente all'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia (APE FVG) secondo le modalità indicate dall'Agenzia stessa;
- 2) la domanda di certificazione deve essere corredata dagli elaborati di progetto indicati da APE FVG; la categoria CasaClima (B, A, Oro, R, ecc.) deve essere dimostrata con gli strumenti di calcolo indicati da APE FVG (foglio di calcolo ProCasaClima, metodo semplificato CasaClima Open, ecc.);
- 3) APE FVG formula una prima valutazione (check up energetico della pratica) che consiste in una verifica dei dati geometrici e termici del progetto, anche con l'ausilio degli strumenti di calcolo indicati al punto precedente;
- 4) APE FVG, salvo eventuali richieste di integrazione, comunica al richiedente e al Comune l'esito della verifica e la rispondenza del progetto ai requisiti previsti dal presente Regolamento e dal protocollo CasaClima; l'esito positivo del check up energetico della pratica è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire;
- 5) il richiedente è tenuto ad aggiornare APE FVG sull'andamento dei lavori e trasmettere periodicamente a APE FVG adeguata documentazione (fotografie, certificati, ecc.) attestanti la conformità dell'esecuzione rispetto al progetto presentato;
- 6) APE FVG effettua, anche attraverso un tecnico incaricato definito "auditore", almeno 2 sopralluoghi in cantiere; il nominativo dell'auditore è comunicato al richiedente in fase di inizio lavori;
- 7) ai fini della certificazione è richiesta la verifica della tenuta all'aria dell'edificio mediante Blower Door Test; a fine lavori, APE FVG recepisce il report relativo al test di tenuta all'aria, effettua la valutazione finale dell'edificio e, in caso di conformità, rilascia il certificato CasaClima.

Lo schema di procedimento per il rilascio della certificazione in funzione del permesso di costruire, è riportato in allegato A; aspetti di dettaglio e/o di natura tecnico-organizzativa riguardanti il procedimento di cui sopra saranno disciplinati dalla Giunta Comunale con appositi provvedimenti,

salvo quanto indicato nell'art. 1.1. Ulteriori aspetti e informazioni riguardanti la documentazione da presentare per avviare la procedura CasaClima, sono indicati da APE FVG.

Nel caso in cui APE FVG dovesse rilevare eventuali irregolarità o errori, ne dà immediatamente comunicazione al Comune, al committente e al direttore lavori.

Nel caso in cui non venga acquisito il certificato CasaClima o equivalente approvata, e qualora l'incentivo richiesto preveda la riduzione degli oneri concessori, questi saranno dovuti per intero ed il relativo conguaglio dovrà essere versato al Comune prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

6. SANZIONI

La violazione delle disposizioni di carattere inderogabile e cogente contenute nel presente Regolamento comporta, a seconda dei casi, l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 192/05 e dalla legge 10/1991 e s.m.i.

In mancanza, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 380/01 e s.m.i.

**ALLEGATO A – SCHEMA DEL PROCEDIMENTO
PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE
E L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE CASA CLIMA**

